



COMUNE DI BRONTE

VIII AREA - PATRIMONIO

DETERMINAZIONE

NUMERO 89 DEL 10-11-2014

Oggetto: Affrancazione canoni di provvedimenti di legittimazione (art.9 e 10 Legge n.1766/1927 e Regolamento di Esecuzione approvato con R.D. 26/02/1928 n. 332). Ordinanza di legittimazione n. 15110 R.C. n. 3 Rep. del 7.09.1949. Ditta Fallico Antonino

IL CAPO DELLA VIII AREA - PATRIMONIO

PREMESSO:

Che con istanza datata 8.08.2011 prot. n. 22276, il signor Fallico Antonino, nato a Bronte 19.03.1956, avanzava richiesta intesa ad ottenere l'affrancazione del canone di legittimazione gravante sul terreno, esteso complessivamente are 48.82, sito in Bronte, contrada Passo Zingaro, riportato al Catasto al foglio 134 particelle 197, 201, 437 e 438 (porzione ex 30 e 31), già facente parte del demanio comunale e legittimato con Ordinanza n. 15110, R.C. n.3 Rep. del 7.09.1949, del Commissario per la liquidazione degli usi civici della Sicilia, approvata con Decreto del Presidente della Repubblica del 10.01.1950, registrata alla Corte dei Conti il 7.03.1950 Reg.n. 39 Agr. e For. Foglio n. 39, in maggiore estensione, a favore di Portaro Rosa e figli Meli Vincenza e Nunzio, indicati al n. 39 della medesima Ordinanza:

che, a tal fine, il sig. Fallico Antonino ha prodotto due ricevute di versamento sul conto corrente postale n. 15888951, Tesoreria comunale, del 16.06.2011, una della somma di € 129.54, dovuta per il pagamento dei canoni dal 2004 al 2010 e l'altra della somma di € 114.30, dovuta per l'affrancazione a favore del Comune di Bronte;

che, il suddetto terreno è pervenuto per atto di acquisto del 28.08.1997, rogato dal notaio Nunzio Isola da Bronte rep. 33903, da Meli Vincenza, legittimaria;

OSSERVATO che in tema di affrancazione del canone, l'Avvocatura Generale dello Stato, interpellata a riguardo dalla Direzione Agenzia del Territorio, con consultiva CS/2749/02 del 15.01.2004, ha rilevato che, in mancanza di una specifica indicazione di legge e in considerazione dei ridotti effetti di tale affrancazione rispetto a quella ex art. 971 c.c.(infatti in questo caso non si trasferisce la proprietà del fondo ma si fa venir meno la debenza dei canoni), la determinazione dirigenziale, da considerarsi atto dovuto con la quale i Comuni prendono atto della domanda dell'occupante legittimato e ne fanno scaturire gli effetti propri, è titolo idoneo per l'affrancazione e per il conseguimento degli effetti espansivi del diritto di proprietà ad essa correlati:

RITENUTO che sussistono le condizioni previste dalla legge per farsi luogo alla richiesta di affrancazione presentata dal sig. Fallico Antonino:

RILEVATO che l'atto di affrancazione, in considerazione degli effetti meramente espansivi del diritto di proprietà, determinerebbe l'esecuzione dell'annotazione a margine della trascrizione dell'Ordinanza di legittimazione, ma, considerato che l'Ordinanza di legittimazione di cui trattasi, risale all'anno 1949 e non è possibile eseguire tale formalità a margine della trascrizione delle Ordinanze medesime, si ritiene opportuno effettuare la trascrizione del presente provvedimento di affrancazione;

RILEVATO che il presente atto è esente da tasse di bollo e registro e da altre imposte, in base a quanto previsto dalla circolare dell'Agenzia del Territorio n. 2 del 26/02/2004, che richiama l'art. 2 della legge n. 692/1981:



COMUNE DI BRONTE

VISTA la legge n.1766/1927 e relativo Regolamento approvato con R.D. del 26/02/1928 n.332;

VISTA la L.R. 48/91;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTO il Decreto Sindacale n. 38 del 30.07.2010 con il quale è stato conferito incarico dirigenziale, con contratto a tempo determinato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 110 del D.Lgs 267/2000;

VISTA la determinazione del dirigente tecnico n° 1 del 18.01.2012 di delega di funzioni

DETERMINA

1. Concedere al signor Fallico Antonino, nato a Bronte il 19.03.1956 e residente a Rozzano via Eugenio Curiel n. 149/B, cod. fisc. FLL NNN 56C19 B202B, l'affrancazione del canone enfiteutico gravante sul terreno esteso complessivamente are 48.82, sito in Bronte, contrada Passo Zingaro, riportato al Catasto al foglio 134 particelle 197, 201, 437 e 438 (porzione ex particelle 30 e 31), già facente parte del demanio comunale e legittimato con Ordinanza n. 15110, R.C. n.3 Rep. del 7.09.1949, del Commissario per la liquidazione degli usi civici della Sicilia, approvata con Decreto del Presidente della Repubblica del 10.01.1950, approvata con Decreto del Presidente della Repubblica del 10.02.1953.
2. Dichiarare il terreno su indicato affrancato da qualsiasi vincolo enfiteutico, liberando completamente il signor Fallico Antonino, come meglio sopra individuato, ed i suoi aventi causa, da qualsiasi obbligo di prestazione del canone sopra specificato, rilasciando, sin d'ora, l'assenso alla cancellazione della relativa ipoteca accesa con l'Ordinanza di legittimazione.
3. Prendere atto che le somme pagate al Comune quale prezzo di affrancazione, saranno accantonate per essere destinate ad opere permanenti di interesse generale della popolazione.
4. Trasmettere copia della presente all'ufficio competente ai fini della trascrizione presso l'Agenzia del Territorio, Ufficio Provinciale di Catania, Servizio di Pubblicità Immobiliare.
5. Inviare la presente al Servizio "Segreteria" ai fini della classificazione prevista dall'art.27 del Regolamento di Contabilità.
6. Trasmettere la presente determinazione al Servizio "Ragioneria e Finanze" ai sensi dell'art. 29 del Regolamento di contabilità.
7. Disporre che il presente atto venga pubblicato all'Albo pretorio on line ai sensi dell'art. 67, comma 6, del vigente regolamento degli Uffici e dei servizi.
8. Consegnare copia della presente ai legittimari o aventi causa mediante notifica a cura dei messi comunali

IL CAPO VIII AREA
PAPPALARDO GRAZIA
Pappalardo